Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 7 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 7 AGOSTO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1949, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 luglio 1940-XVIII.

(2948)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Comune di Milano:** Cartelle del Prestito civico unificato 4 % sorteggiate nella 55ª estrazione del 10 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Filatura canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Ceramica Galvani, in Pordenone:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — **Soc. an. Cartiera Galvani, in Cordenons:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — **Società anonima delle Ferrovie Nord Milano, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 4 %, 4,50 % e 5,50 % sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — **Banca d'Italia** - Credito fondiario già della Banca nazionale del Regno d'Italia (in liquidazione): Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — **Municipio di Napoli:** Buoni Città di Napoli sorteggiati il 1° luglio 1940-XVIII.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 *settembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *febbraio* 1940-XVIII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio n.* 181.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bozzi Tullio di Giulio, nato a Trieste il 5 settembre 1908, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

Cecconi Augusto fu Giuseppe e di Molari Giuseppina, nato a Fano (Pesaro) il 4 maggio 1906, tenente complemento del VI battaglione indigeni.

Pollera Giorgio di Alberto e di Ubnesc Araià, nato ad Asmara il 23 dicembre 1912, sottotenente artiglieria complemento del VII gruppo bande armate.

Romerio Luigi di Onorato e fu Maria Romerio, nato il 17 agosto 1896 ad Arona (Novara), capitano CC. RR. in s.p.e. comandante compagnia CC. RR. di Debra Brehan.

Simoni Renato di Luigi e fu Rivalta Aurelia, nato a Comacchio (Ferrara) il 21 settembre 1911, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alemanno Antonio di Domenico e di Ligonzo Emilia, nato a Taranto il 14 giugno 1914, sottotenente complemento del XIV battaglione mitraglieri autocarrato, 1ª compagnia.

Bongiovanni Gioacchino di Pietro e di Maria Montesanti, nato a Palermo il 15 giugno 1911, sottotenente complemento del VI battaglione eritreo.

Buzzoni Giovanni di Cesare e di Maria Manzoni, nato a Cerano (Novara), sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

D'Alessandro Amleto fu Alfredo, nato a La Spezia il 7 novembre 1896, tenente complemento del IV battaglione eritreo.

De Canio Edoardo di Vincenzo e di Giovanna Maellare, nato a Modugno (Bari), il 29 gennaio 1914, sottotenente complemento del IV battaglione coloniale.

Delia Romeo di Bernardo e di Toschi Teresa, nato a Carrara (Massa Carrara) il 14 febbraio 1910, tenente complemento del V gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Filla Candiano di Teodoro, nato a Trieste il 20 maggio 1913, sottotenente complemento del V battaglione arabo somalo.

Galante Luigi fu Giulio e fu Bettini Telene, nato a Roma il 25 gennaio 1899, tenente complemento dell'autoraggruppamento della Somalia.

Nistri Pier Francesco da S. Croce sull'Arno (Pisa), sottotenente cavalleria del 3° gruppo bande armate di confine.

Ottaviano Giovanni, tenente in s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale.

Piancastelli Antonio fu Francesco e di Ida Turchiarulo, nato a Genova il 4 aprile 1905, tenente complemento del IV gruppo squadroni mitraglieri autocarrato « Aosta ».

Romeo Filippo di Francesco e di Romeo Carmela, nato a Fiumefreddo (Catania) il 17 maggio 1911, sottotenente complemento dell'VIII battaglione eritreo

Roncolini Osvaldo di Guido e fu Maria Luigia Ceccarelli, nato a Viterbo il 2 dicembre 1904, tenente in s.p.e del 5° raggruppamento arabo somalo.

Stradiotto Angelo fu Romano e fu Olga Cigaina, nato a Codroipo (Udine) il 1° ottobre 1912, sottotenente del 1° gruppo artiglieria montagna, batteria bombarde.

Valeriani Gino, capitano in s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale « Libia ».

CROCE DI GUERRA

Agostoni Gino fu Giuseppe e di Agostoni Enrica, nato a Cortabbio (Como) il 2 dicembre 1908, tenente genio complemento della 51ª compagnia telegrafisti.

Baroni Riccardo fu Francesco e di Tina Cielo, nato il 23 aprile 1891, capitano medico complemento del Regio corpo indigeni, 1ª sezione di sanità, 2° reparto.

De Luca Silverio di Giovanni, nato a Ponza il 19 febbraio 1913, sottotenente complemento della 2ª batteria del 1° gruppo artiglieria da montagna coloniale.

Dragone Angelo di Antonio e di Meo Santa, nato a Monopoli (Bari) il 6 febbraio 1907, sottotenente in s.p.e. del Comando Settore Uolcait, Sezione R. T.

Meucci Fernando di Filippo e di Irene Rizzi, nato a Marcellina (Roma) il 6 settembre 1912, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale, 2° battaglione libico.

Mini Mino di Adolfo e di Lari Nella, nato a Siena il 6 settembre 1909, tenente complemento della 3ª batteria someggiata della Divisione « Libia ».

Modugno Cosimo di Modesto e di Giuliani Teresa, nato a Polignano (Bari) l'8 gennaio 1914, sottotenente complemento della 1ª batteria cannoni da 65/17.

Rossi Duilio di Antonio e di Cavallini Giuseppina, nato a Marrara (Ferrara) il 5 gennaio 1910, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico.

(2503)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. **1024.**

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939 concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939, concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione per la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania.

Allo scopo di regolare la ripartizione dell'onere di quiescenza degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania in base all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e cittadini germanici dall'Italia in Germania il *Governo italiano* ed il *Governo germanico* hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Il Governo germanico assume, a partire dal 1° del mese successivo all'emigrazione, le pensioni civili e militari e le pensioni di guerra degli allogeni e cittadini germanici, i quali al giorno dell'emigrazione risultano pensionati dallo Stato o a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai cittadini germanici ed a quelli tedeschi originari dei territori dell'Accordo, i quali alla data del 21 ottobre 1939 abbiano già la loro residenza in Germania. Le loro pensioni vanno a carico del Governo germanico dal 1° gennaio 1940.

Art. 3.

Il Governo italiano continuerà a sostenere l'onere delle pensioni già liquidate alla data della presente Convenzione, per servizi prestati esclusivamente in Italia dopo l'annessione dei territori dell'Accordo.

Per le pensioni già liquidate per servizi prestati in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico ed in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo, a decorrere dalla data indicata nell'art. 1, assume soltanto l'onere della metà dell'assegno di pensione spettante, qualunque sia la durata del servizio prestato dal pensionato sotto il cessato Governo austro-ungarico.

Art. 4.

Gli allogeni dipendenti statali attualmente in servizio in Italia ed optanti per la cittadinanza germanica, sono considerati come cessati dal servizio dal 1° gennaio 1940 per soppressione di posto. Il trattamento di quiescenza sarà quello che spetterebbe loro sulla base della legislazione italiana vigente al 1° gennaio 1940, considerando utile, pel calcolo relativo, il servizio eventualmente prestato alla dipendenza del cessato Governo austro-ungarico. Il Governo italiano assumerà tutto l'onere degli assegni di quiescenza per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente alla dipendenza dello Stato italiano dopo l'annessione dei territori dell'Accordo all'Italia. Per coloro, invece, che hanno prestato servizio in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico e in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo assumerà pel periodo successivo all'emigrazione, l'onere della metà degli assegni di quiescenza spettanti, qualunque sia la durata del servizio prestato sotto il Governo austro-ungarico.

Per assegni di quiescenza, ai sensi della presente Convenzione, si intende anche l'indennità di buona uscita (Abfertigung).

Art. 5.

Le norme dei precedenti articoli 3 e 4 si applicano anche ai pensionati e agli iscritti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e il Governo italiano assume, di fronte al Governo germanico, l'onere di tali assegni di quiescenza nella stessa misura stabilita dagli articoli anzidetti per i pensionati e i dipendenti statali, sulla base degli assegni liquidati o da liquidare secondo le norme proprie dei singoli Istituti di previdenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per quanto concerne le pensioni di riversibilità.

Art. 7.

Nessun'altro onere compete al Governo italiano per assegni di quiescenza di ogni genere agli optanti per la cittadinanza germanica oltre gli oneri assunti a norma dei precedenti articoli.

Qualora si presentasse la convenienza di un riscatto globale o parziale da parte del Governo italiano delle obbligazioni da esso assunte con la presente Convenzione, i due Governi concorderanno le misure da adottarsi al riguardo.

Art. 8.

Il Governo italiano detrarrà dall'ammontare degli oneri di cui agli articoli precedenti gli eventuali debiti contratti dagli optanti per la cittadinanza germanica, in relazione al rapporto di impiego, verso la loro Amministrazione direttamente o perchè questa garantisce tali debiti, salva sempre l'osservanza del disposto del numero 36 delle Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania, concordate il 21 ottobre 1939.

Art. 9.

Il Governo italiano assume gli oneri di cui ai precedenti articoli esclusivamente verso il Governo germanico, e ogni obbligazione diretta dello Stato italiano e degli Istituti considerati nel precedente art. 5 verso gli interessati, per assegni di quiescenza liquidati e da liquidarsi, viene così ad estinguersi.

Nessuna obbligazione avranno gli Istituti anzidetti nei confronti del Governo germanico per effetto della presente Convenzione.

Art. 10.

Nessuna modificazione viene, per il momento, apportata all'ordinamento delle pensioni liquidate al personale della cessata Società Ferroviaria Südbahn ai termini dell'art. 17 dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Il Governo italiano si riserva di esaminare la questione del regolamento di tali pensioni per il periodo posteriore al 1° gennaio 1940.

Art. 11.

Il Governo italiano e gli Enti locali continueranno a pagare agli optanti per la cittadinanza germanica da loro dipendenti gli attuali stipendi o salari fino al loro trasferimento in Germania e non oltre il 30 giugno 1940. Le somme eccedenti gli oneri assunti dal Governo italiano con la presente Convenzione, saranno rimborsate dal Governo germanico. Tali rimborsi saranno effettuati anche per le somme pagate dagli Enti locali. I complessivi importi saranno trattenuti dal Governo italiano sui pagamenti posteriormente da esso dovuti.

Gli assegni di cui al comma precedente saranno corrisposti anche nel caso che l'optante sia emigrato e la di lui famiglia sia, in tutto o in parte, rimasta in Italia e fino al trasferimento della stessa.

Agli effetti della disposizione di cui al comma precedente, si considerano come componenti la famiglia del titolare della pensione il coniuge non separato legalmente, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, che siano conviventi antecedentemente alla dichiarazione di opzione.

Art. 12.

Se optanti dipendenti da pubbliche Amministrazioni occupano abitazioni concesse dall'Amministrazione e che sono indispensabili pel servizio della medesima, essi dovranno sgombrarle entro il 31 marzo 1940; nel caso, però, che tali abitazioni non siano indispensabili per il servizio, essi potranno rimanervi fino al 30 giugno 1940. Restano invariate le altre condizioni di concessione degli alloggi.

Art. 13.

L'avvenuta emigrazione sarà comunicata al Governo italiano, Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro in Roma, da parte del Ministero delle Finanze del Reich. Il Governo italiano trasmetterà poi al Ministero delle finanze del Reich i dati relativi agli assegni di quiescenza spettanti alle persone emigrate.

Il Governo italiano darà al Governo germanico le occorrenti informazioni sugli impiegati in servizio e sui pensionati, e consegnerà la documentazione relativa.

Art. 14.

I rappresentanti dei Ministeri finanze dei due Stati si riuniranno nel mese di gennaio di ogni anno per determinare l'onere residuo del Governo italiano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per assegni di pensione, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

I pagamenti dovuti dal Governo italiano, a norma degli articoli precedenti, saranno effettuati al 1° luglio di ogni anno sulla base della situazione accertata a norma del comma precedente. Tali pagamenti saranno effettuati con accreditamenti in lire a favore del Governo germanico nel conto « Trasferimenti vari » intrattenuto dalla Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, senza aggiunte da parte del Governo italiano per la differenza di cambio di cui all'art. 12 dell'Accordo italo-germanico, 21 ottobre 1939 in relazione all'art. 3, lettrera *g)* dell'Accordo stesso.

La presente convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1940. Essa fa parte dell'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 22 dicembre 1939.

per il Governo Italiano GIANNINI — *per il Governo Germanico* CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025.

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) per i ruoli dei gruppi *A* e *B*, aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

b) per i ruoli del gruppo *C*, aver prestato servizio militare od avere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Il requisito di idoneità fisica, di cui al comma precedente, verrà accertato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 2.

E' abrogata la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 1026.

Conferimento del grado di generale di brigata al colonnello di artiglieria di complemento De Vecchi di Val Cismon conte Cesare Maria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al colonnello d'artiglieria di complemento conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Quadrumviro della Marcia su Roma, è conferito il grado di generale di brigata, con anzianità decorrente dal 23 marzo 1940-XVIII.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 1027.

Conferimento al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Ettore Bastico del grado di generale di armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Ettore Bastico, già comandante del III Corpo d'armata durante la guerra di Etiopia e comandante del Corpo truppe volontarie nella guerra di Spagna, è conferito il grado di generale d'armata, per merito di guerra, con anzianità 26 agosto 1937-XV (occupazione di Santander).

Per effetto di tale conferimento non si produce vacanza nell'organico dei generali di corpo d'armata o dei generali comandanti designati di armata se non all'atto in cui l'ufficiale raggiunge i limiti di età di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Al predetto generale continuano ad essere applicati i limiti di età di generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2143, relativo al conferimento al predetto generale della carica di comandante designato d'armata.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028.

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il n. 1 dell'art. 2 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'Arma dei carabinieri Reali:

a) dagli allievi promossi al secondo anno del corso biennale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano compiuto, con esito favorevole, un successivo corso di un anno presso l'Accademia di fanteria e cavalleria;

b) dai sottufficiali in servizio dell'Arma provvisti di licenza di istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali ammessi nell'Accademia quali allievi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale. Essi frequentano il primo anno di corso insieme con gli allievi dell'Arma di fanteria e il secondo anno di corso con gli allievi di cui alla precedente lettera a);

c) dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali, provenienti dai subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento.

« Gli allievi di cui alle lettere a) e b), che abbiano conseguito il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta ».

Il n. 4 del medesimo art. 2 è sostituito dal seguente:

« Per il servizio di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento stesso, e che abbiano compiuto con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento di tutte le Armi e Corpi, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;

c) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui alla precedente lettera a).

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b), se dispensati dal servizio permanente entro due anni dalla nomina, sono ritrasferiti nell'Arma o Corpo di provenienza, riprendendo il grado e l'anzianità originaria ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti:

« Nell'Arma dei carabinieri Reali, un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma di cui all'art. 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1 dell'art. 2, e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1, lettera a).

« Nell'aliquota di due terzi di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 1, lettera c) ».

Il quarto comma del medesimo art. 5 è sostituito dai seguenti:

« Nel Corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al n. 4 dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera c) del n. 4 dell'art. 2 e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) del n. 4 dell'art. 2.

« Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 4, lettera b) ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali reclutati a norma del presente articolo, non frequentano i corsi di cui all'art. 7, ma frequentano nel grado di subalterno un corso di accertamento tecnico professionale stabilito dal regolamento. I sottotenenti conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado ».

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. **1029**.

Costituzione, inquadramento e trattamento economico del Raggruppamento lavoratori della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1939-XVII, è costituito il « Raggruppamento lavoratori della Libia », dipendente, ad ogni effetto, dal Comando del XX Corpo d'armata.

La costituzione del predetto Raggruppamento ha carattere temporaneo.

L'organico tipo delle compagnie lavoratori costituenti il Raggruppamento lavoratori della Libia ed i limiti entro i quali deve essere contenuto il personale del Raggruppamento e delle compagnie medesime sono determinati, ed eventualmente variati, con decreto del Ministro per la guerra, da emanare di concerto con quello per le finanze.

Al personale necessario (ufficiali, sottufficiali e truppa) si provvederà, di massima, con volontari richiamati dal congedo.

Art. 2.

Salvo quanto è diversamente disposto dalla presente legge, ai militari del Raggruppamento lavoratori della Libia sono applicabili tutte le disposizioni sull'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali, approvato con R. decreto 8 settembre 1926-IV, n. 1608, e successive modificazioni.

Art. 3.

Tanto i militari già appartenenti alle compagnie lavoratori della Libia che passano a far parte del Raggruppamento lavoratori della Libia, quanto i militari successivamente destinati al Raggruppamento stesso quali complementi, contraggono la ferma biennale.

E' peraltro in facoltà del Ministro per la guerra di ridurre la durata della ferma o di rescinderla.

Art. 4.

Ai volontari per il Raggruppamento lavoratori della Libia non sono applicabili:

a) i limiti massimi d'età previsti dagli articoli 6 e 27 dell'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608;

b) la condizione di celibe o vedovo senza prole di cui all'art. 28 del predetto ordinamento.

Art. 5.

Il premio d'arruolamento previsto dall'art. 37 dell'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, e successive modificazioni, è pagato, agli arruolati per il Raggruppamento lavoratori della Libia dopo la pubblicazione della presente legge, soltanto al compimento di un anno di servizio, oppure all'atto dell'invio in congedo se questo è anteriore al detto termine e non è determinato da inattitudine al lavoro (escluse le infermità di qualsiasi specie), da motivi disciplinari o da richiesta degli interessati.

Art. 6.

Alle famiglie bisognose dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa volontari per il Raggruppamento lavoratori della Libia spetta il sussidio giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il comando del Raggruppamento lavoratori della Libia inquadra ed amministra le compagnie lavoratori della Libia già esistenti e che saranno eventualmente costituite in seguito, in conformità di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, esercitando le funzioni e le attribuzioni amministrative e contabili che le disposizioni vigenti deferiscono ai Comandi dei corpi di truppa metropolitana del XX e del XXI Corpo d'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 1030.

Aumento del soprassoldo giornaliero di servizio per i militari dello squadrone carabinieri Guardie del RE IMPERATORE.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone carabinieri Guardie del RE IMPERATORE dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VI, n. 3458, è aumentato da L. 2 a L. 5, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 1031.

Revoca di dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Livorno.

N. 1031. R. decreto 27 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate, in provincia di Livorno, le dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Campo nell'Elba, Castagneto Carducci e Sassetta, fatte con i Regi decreti 22 febbraio 1903, n. 188, e 14 giugno 1903, n. 303.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1032.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria sotto il titolo del Lume, in Misilmeri (Palermo).

N. 1032. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria sotto il titolo del Lume, con sede in Misilmeri (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1033.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Croce, in Trivento (Campobasso).

N. 1033. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Trivento in data 1° gennaio 1939-XVII relativo alla erezione della parrocchia di S. Croce, in Trivento (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1034.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Vercelli.

N. 1034. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1035.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Chieti.

N. 1035. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1036.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Paolo in Pasiano di Pordenone (Udine).

N. 1036. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa di S. Paolo in Pasiano di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII.

Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931-IX, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, con cui l'avv. Ugo Bono ed il dott. Vito Schirillo vennero confermati rispettivamente nella carica di presidente e di vice presidente del suddetto Ente per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII;

Considerato che, essendosi reso il dott. Vito Schirillo, dimissionario della suddetta carica, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del dott. Vito Schirillo per la suddetta durata nella carica è nominato vice presidente dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese il dott. Odoardo Mola, ispettore superiore della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Registro 14 Lavori pubblici, foglio 217. — GIRALDI

(2899)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Parco » e « Seminario » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « Parco » e « Seminario » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Carlino Antimo, Clemente, Apollonia, Maria-Grazia fratelli e sorelle fu Giuseppe, al foglio di mappa 15, particelle 7 e 19, per la superficie complessiva di Ha. 10.65,62 e con l'imponibile di L. 1065,62. Detti beni, distinti in due diversi accorpamenti, rispettivamente confinano: Il primo denominato « Parco », con la proprietà Morelli Domenico fu Bernardino e Morelli Pasquale, con Carlino Nicola e Martino fratelli fu Antimo, con Mirra Vincenzo fu Raffaele, con Carlino Domenico fu Clemente e Grasso Caterina. Il secondo denominato: « Seminario » con la proprietà del Capitolo metropolitano di Capua, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Mirra Rosina, Adelaide, Celestina, fu Enrico, con la proprietà Carlino Francesco fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Parco » e « Seminario » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 17.000 (diciassettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli eventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 304. — D'ELIA

(2909)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 780, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano, disposta con il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 780, avrà luogo alle seguenti condizioni;

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Milano, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Monza;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Milano, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Monza;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Milano, di assicurare la prosecuzione delle operazioni di credito pignoratizio in Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1940-XVIII.

Soppressione della Sezione dell'olivicoltura presso il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 5 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa all'unificazione degli Enti economici nel campo della agricoltura;

Veduto l'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'applicazione della legge predetta;

Veduto l'art. 3 dello statuto del Consorzio tra i produttori dell'agricoltura della provincia di Padova, approvato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, che stabilisce la costituzione, tra le altre, della Sezione olivicoltura;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere detta Sezione e di affidare gli interessi olivicoli della provincia di Padova al locale Consorzio dei produttori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la Sezione dell'olivicoltura presso il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Padova.

Art. 2.

La cura e la tutela degli interessi olivicoli della provincia di Padova sono affidate al Consorzio tra i produttori della agricoltura della Provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Determinazione del prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici del preparato antimalarico sintetico denominato « Atebrina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, riguardanti l'impiego di prodotti sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1939-XVII, col quale viene dichiarato che i due preparati sintetici, denominati « Atebrina » ed « Italchina » sono fra loro identici;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di fissare per i due preparati un uguale prezzo di vendita;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1939-XVII, che stabilisce per l'Italchina il prezzo di vendita agli Enti ed Amministrazioni pubbliche in L. 2500 il chilogrammo;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Determina:

Il prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici del preparato antimalarico sintetico denominato « Atebrina » viene stabilito in L. 2500 (duemilacinquento) il chilogrammo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro per l'interno
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Unione Italiana Vetraria, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Unione Italiana Vetraria, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Unione Italiana Vetraria, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore Francesco Falcetti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Paglieri Arturo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1936, n. 6293, con il quale il sig. Paglieri Arturo fu nominato rappresentante alle grida del sig. Giubergia Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto che il detto sig. Paglieri Arturo con atto 7 maggio 1940-XVIII per notaio Carlo Cassinis di Torino, ha rinunziato al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. Paglieri Arturo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Giubergia Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 29 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1940-XVIII.

Costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 5 e 14 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari, approvato con Regio decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 704, modificati con R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 931;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 marzo 1939-XVII, col quale venne costituito il Consiglio generale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo precitato;

Visti i decreti Ministeriali in data 10 maggio, 31 ottobre 1939-XVIII, e 5 gennaio, 28 febbraio 1940-XVIII, e 4 giugno 1940-XVIII, con i quali si provvede alla sostituzione di alcuni membri dei detti organi amministrativi;

Vista la nota del 17 giugno 1940-XVIII, dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » concernente la sostituzione del rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni in seno al Consiglio generale dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » è costituito dai seguenti 22 membri designati, a' termini dell'art. 5 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, dalle Amministrazioni e dagli Enti a fianco di ciascuno di essi indicato;

1) Cons. naz. Davide Fossa, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

2) Comm. dott. Amedeo Cossio, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

3) Gr. uff. dott. Angelo Quercia, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare;

4) Comm. dott. Antonio Natellis, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) Comm. dott. Dino Ferroni, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e le valute;

6) Comm. ing. Giuseppe De Giorgi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

7) Comm. Bernardo Mosca, in rappresentanza del Ministero degli esteri;

8) Comm. dott. Raffaele De Bellis, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

9) Cons. naz. Vincenzo Ricchioni, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

10) Gr. uff. Gaetano Ferorelli, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

11) Eccellenza Araldo di Crollalanza, in rappresentanza del comune di Bari;

12) Gr. uff. prof. Michele Viterbo, in rappresentanza del comune di Bari;

13) Avv. Giacinto dell'Olio, in rappresentanza della provincia di Bari;

14) Cons. naz. Sergio Panunzio, in rappresentanza della provincia di Bari;

15) Eccellenza gr. uff. dott. Gaspare Viola, in rappresentanza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari;

16) Cons. naz. prof. Leonardo D'Addabbo, in rappresentanza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari;

17) Cons. naz. Efigenio Carli, in rappresentanza della Confederazione fascista lavoratori dell'industria;

18) Cav. Giovanni Petrucci, in rappresentanza della Confederazione fascista lavoratori del commercio;

19) Dott. Angelo Antoniucci, in rappresentanza della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura;

20) Eccellenza Achille Starace, in rappresentanza della Camera di commercio italo-orientale;

21) Gr. uff. Raffaele Corjux, in rappresentanza della « Gazzetta del Mezzogiorno »;

22) Avv. Carlo Schirone, in rappresentanza dell'Ente provinciale del turismo di Bari.

A termini del precitato art. 5 dello statuto, i predetti membri durano in carica fino al 31 dicembre 1942-XXI, e possono essere riconfermati.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto dei seguenti quattro membri:

1) Cav. dott. Carlo Felice Agretti, per il Ministero delle corporazioni;

2) Dott. Beniamino Mazzilli, designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari;

3) Cav. dott. Nicola Mastrobuono, designato dalla provincia di Bari;

4) Cav. rag. Angelo Campolieto, designato dal comune di Bari.

Il loro mandato scadrà il 31 dicembre 1942-XXI.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2913)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 luglio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico.

(2943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione concernente l'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

In seguito a riconoscimento di non appartenenza alla razza ebraica del sig. Umberto Fiandra (lettera del Ministero dell'interno, Direzione generale demografia e razza n. T. R. 8485 del 26 luglio 1940-XVIII diretta al Ministero delle corporazioni) vengono cancellate, a tutti gli effetti, dall'elenco *C* delle aziende ebraiche le seguenti due aziende, rispettivamente di proprietà e comproprietà del predetto:

Fiandra Umberto - Imprese Teatrali - Torino, piazza Castello n. 26.

Tipografia Teatrale e Commerciale D. Ricci, Torino, viale Rossini n. 12.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

(2907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Roggia Campolunga in Lodi

Con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, al registro n. 12, foglio n. 245, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Campolunga, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(2891)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 1° luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bologna, succursale 13, in provincia di Bologna.

(2930)

Si comunica che il 18 luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Darzo, in provincia di Trento.

(2929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 17 giugno 1940-XVIII, il notaio dott. Domenico de Stefano fu Lucio, residente ed esercente in Milano, è stato accreditato, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2928)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	41851	710,50	*Bazzetta Maria* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Gavino Rosina* ved. *Bazzetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria), con usufrutto vitalizio a favore di *Gavino Rosina* di Girolamo vedova di *Bazzetta* Carlo, dom. a Gerace Marina (Reggio Calabria).	*Baggetta Francesca-Mariuccia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Garino Girolama-Maria-Rosa* ved. *Baggetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria), con usufrutto vitalizio a favore di *Garino Girolama-Maria-Rosa* ved. *Baggetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria).
Cons. 3,50 % (1906)	522110	14 —	Ferrari Rosa fu Giovanni moglie di Castellotti *Pietro*, dom. a Pontecurone (Alessandria); vincolato.	Ferrari Rosa fu Giovanni moglie di Castellotti *Giovanni-Pietro*, dom. a Pontecurone (Alessandria); vincolato.
Id.	706667	175 —	Rivera Antonietta-Zelinda di Luigi, moglie di Avegno *Giuseppe*, dom. a Genova; vincolato come dote della titolare.	Rivera Antonietta-Zelinda di Luigi, moglie di Avegno *Attilio-Giuseppe*, dom. a Genova; vincolato come dote della titolare.
P. R. 3,50 %	601788	420 —	De Vincentiis *Giuseppina* fu Giovanni e fu Lucarelli Carmela, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).	De Vincentiis *Maria-Rosaria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	566320	52,50	Siri *Maria* fu Antonio, moglie di Giordano Giovanni, dom. in Diano Marina (Porto Maurizio).	Siri *Anna-Maria* fu Antonio, moglie di, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	104959	175 —	*Truccano* Severino di Carlo, dom. a Borgiallo (Torino).	*Trucano* Severino di Carlo, dom. a Borgiallo (Torino).
Cons. 3,50 %	702128	70 —	Padula *Nicola* fu Vincenzo, dom. a Moliterno, con usufrutto a D'Errico Rosina di Ludovico.	Padula *Giuseppe-Nicola-Mario* fu Vincenzo, domic. a Moliterno, con usufrutto a D'Errico Rosina di Ludovico.
Id.	702129	175 —	Come sopra, con l'usufrutto a D'Errico Amalia fu Giuseppe.	Come sopra, con l'usufrutto a D'Errico Amalia fu Giuseppe.
P. R. 3,50 %	46346	301 —	*Subert* Esmeralda di Luigi, dom. a Milano, nubile - Usufrutto a Momigliano Emilia fu Beniamino, moglie di *Subert* Luigi, dom. a Milano.	*Schubert* Esmeralda di Luigi, dom. a Milano, nubile - Usufrutto a Momigliano Emilia fu Beniamino, moglie di *Schubert* Luigi, dom. a Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	023317 203593	304,50 864,50	Ardoino Elisa vulgo Luisa fu Giuseppe, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 %	328807	157,50	Bruno Michele di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria) con l'usufrutto a Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*.	Bruno Michele di *Rolando Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria) con l'usufrutto a Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*.
Cons. 3,50 % (1906)	209725	210 —	Vanbianchi *Ermellina* di Pietro, moglie di Mittino *Giuseppe* di Andrea, dom. in Olengo (Novara), vincolata.	Vanbianchi *Antonietta-Ermellina*, moglie di Mittino *Angelo-Giuseppe* di Andrea, dom. in Olengo (Novara), vincolata.
P. R. 3,50 %	364702	91 —	Potente Paolo, Andrea, *Angela* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi).	Potente Paolo, Andrea, *Angelo* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi).
Id.	364701	21 —	Potente Paolo, Andrea, *Angela* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi), con usufrutto vitalizio a favore di Potente Nicola fu Paolo, dom. a Fasano (Brindisi).	Potente Paolo, Andrea, *Angelo* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi), con usufrutto vitalizio a favore di Potente Nicola fu Paolo, dom a Fasano (Brindisi).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. (Novem. 1940)	2286 (Serie 22)	25 —	Gambatesa Lorenzo fu *Raffaele*, dom. in Benevento.	Gambatesa Lorenzo fu *Francesco*, dom. in Benevento.
Cons. 3,50 %	283270	262,50	Bormioli *Giulia* di Luigi, nubile, dom. in Altare (Savona).	Bormioli *Cesarina-Giulia-Clotilde* di Luigi, nubile, dom. in Altare (Savona).
Cons. 3,50 % (1906)	463325	273 —	Audisio Giovanni fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bossetto *Maria* ved. Audisio, dom. in Torino; l'usufrutto della presente rendita spetta a Bossetto *Maria* ved. di Audisio Giovanni, dom. in Torino.	Audisio Giovanni fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bossetto *Domenica-Maria* ved. Audisio, dom. in Torino; l'usufrutto della presente rendita spetta a Bossetto *Domenica-Maria* ved. di Audisio Giovanni, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	429105	80,50	Bighini Tommaso ed *Amedea* di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casola Valsenio (Ravenna).	Bighini Tommaso ed *Amedeo* di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casola Valsenio (Ravenna).
P. R. 3,50 %	332472	49 —	*Masuero* Rosa di Nicola, moglie di Roberto Abele, dom. in Montemagno (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	*Masoero Rosa-Ernesta* di Nicola, moglie di Roberto Abele, dom. in Montemagno (Alessandria), vincolata per dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	428551	220 50	Paragliola Andrea, Cristina, *Giuseppina*, *Giovannina*, Antonietta, Anna, Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Buonaurio *Anna*, dom. a Marano (Napoli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buonaurio *Anna* fu Nicola ved. di Paragliola Domenico.	Paragliola Andrea, Cristina, *Giuseppa*, *Giovanna*, Antonietta, Anna, Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Buonaurio *Marianna*, dom. a Marano (Napoli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buonaurio *Marianna* fu Nicola ved. di Paragliola Domenico.
Cons. 3,50 % (1906)	218822	87,50	Anzellotti *Elisa* di Francesco, moglie di Tedeschi Lazzaro, dom. a Genova.	Anzellotti *Luigia* di Francesco, moglie di Tedeschi Lazzaro, dom. a Genova.
Id. Cons. 3,50 % (1902)	354859 8728	588 — 147 —	Anzellotti *Elisa* fu Francesco, vedova di Lazzaro Tedeschi, dom. in Roma.	Anzellotti *Luigia* fu Francesco, vedova di Lazzaro Tedeschi, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2721)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Serrapetrona (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Serrapetrona (Macerata) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Serrapetrona (Macerata) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2842)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo direttivo del Ministero

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1938-XVI, col quale fu indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo direttivo;

Visti i decreti Ministeriali 12 aprile 1939-XVII, 15 maggio e 4 giugno 1940-XVIII, con i quali fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo direttivo (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1938-XVI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Barbieri Vittorio	8	7.83	15.83
2	Martucci Donato	7.90	7.81	15.71
3	Tinelli Lando	7.95	7.64	15.59
4	Breccia Gastone	7.55	7.93	15.48
5	Curri Raimondo (antemarcia)	7.075	8.35	15.425
6	Acomanni Renzo	8.20	7.20	15.40
7	Lavorato Domenico	7.825	7.55	15.375
8	Arborio Mella di Sant'Elia Alessandro	7.35	7.95	15.30
9	Orlando Decimo	7.40	7.75	15.15
10	Di Gennaro Guido	7.70	7.40	15.10
11	Tulli Raimondo (ex combattente A.O.I.).	7.40	7.65	15.05
12	Buoncristiano Giuseppe	7.275	7.75	15.025
13	Fumarola Angelo Antonio	7	8	15
14	Sighicelli Giovanni	7.325	7.65	14.975
15	Franco Francesco	7.15	7.80	14.95
16	Bevilacqua Pasquale	7.488	7.45	14.938
17	Bersani Giovanni	7.60	7.30	14.90
18	Masci Luigi	7.20	7.65	14.85
19	Del Gaudio Vincenzo	7	7.80	14.80
20	Casano Giuseppe	7	7.78	14.78
21	Tavano Marcello	7.075	7.70	14.775
22	Bacchella Adriangelo	7.175	7.55	14.725
23	Brancaccio Vincenzo	7.738	6.95	14.688
24	De Longis Marcellino	7.65	7	14.65
25	Gaeta Bruno	7.15	7.45	14.60
26	D'Elia Giuseppe	7	7.55	14.55
27	Oliva Antonio	7.275	7.25	14.525
28	Viesi Dino	7.438	7.05	14.488
29	Pica Domenico	7.563	6.90	14.463
30	Tosti Angelo	7	7.45	14.45
31	Cima Renato	7.375	7.05	14.425
32	De Simone Giovan Vito	7	7.40	14.40
33	Ragnisco Achille	7.375	7	14.375
34	Fici Vito	7.875	6.45	14.325
35	Barelli Nello	7.375	6.90	14.275
36	Lazzara Vito	7	7.25	14.25
37	Argenziano Pasquale	7.175	7.05	14.225
38	Lucchesi Gaspare	7.365	6.83	14.205
39	Fornari Pietro	7.25	6.95	14.20
40	Carbone Eugenio	7.425	6.75	14.175
41	Picone Nicola	7	7.15	14.15
42	Ventresca Sebastiano	7.05	7.05	14.10
43	Fasanelli Leonida	7.013	7.05	14.063
44	D'Amore Giuseppe	7	7.05	14.05
45	Lanza Bucceri Francesco	7	7	14
46	D'Ermo Mario (antemarcia)	7	6.98	13.98
47	Randone Francesco (ex combattente A.O.I.).	7.25	6.70	13.95
48	Rodriguez Raimondo	7	6.92	13.92
49	Gaetani di Laurenzana Raffaele	7	6.90	13.90
50	Maulucci Gaetano	7	6.88	13.88
51	De Gregorio Domenico	7.10	6.75	13.85
52	Virgilio Dante	7.175	6.65	13.825
53	Biagini Agostino	7	6.80	13.80
54	Gorini Bruno	7.20	6.57	13.77
55	Cavazzutti Carlo	7	6.75	13.75
56	Fazio Francesco	7.10	6.60	13.70
57	Ferrante Oscar	7.20	6.48	13.68
58	Grilli Vittorio	7.425	6.25	13.675
59	Cosentino Dante	7.325	6.34	13.665
60	Buscemi Francesco	7.35	6.30	13.65
61	Pandolfo Michele	7.175	6.45	13.625
62	Perazzo Gianni Maria	7.225	6.38	13.605
63	De Arcangelis Donato	7.15	6,45	13.60
64	Monetti Gabriele	7.25	6.33	13.58
65	Valenti Antonio	7.20	6.35	13.55
66	Bianchini Nicola	7.275	6.25	13.525
67	Saquella Mario	7	6.50	13.50
68	Nielfi Antonino	7	6.48	13.48
69	Serra Paolo	7.075	6.40	13.475
70	Tristano Giuseppe	7.075	6.38	13.455
71	Giambelluca Giuseppe	7.363	6.05	13.413
72	Rametta Filippo	7	6.40	13.40
73	Martinez Salvatore	7.375	6.02	13.395
74	Marcolongo Giuseppe	7.025	6.35	13.375
75	Saraceni Guido	7.30	6.05	13.35
76	Tullio Pietro	7.125	6.22	13.345
77	Maioli Marcello	7.325	6	13.325
78	Di Salvo Raffaele	7.15	6.15	13.30
79	Cavacini Bruto	7.175	6.12	13.295
80	Costa Mario	7	6.28	13.28
81	Iula Giovanni	7.275	6	13.275
82	Niutta Ilario	7.263	6	13.263
83	Agonia Giuseppe	7.05	6.20	13.25
84	Scardaccione Enzo	7.075	6.17	13.245
85	D'Ambrosio Aldo	7	6.22	13.22
86	Ruggiero Luigi	7.15	6.06	13.21
87	Pennacchia Venturino	7.15	6.05	13.20
88	Sorrenti Luigi	7	6.18	13.18
89	Giuliano Tito Manlio	7	6.16	13.16
90	Lupini Michele	7	6.15	13.15
91	Sensi Enrico	7.075	6.07	13.145
92	Spampinato Mario	7	6.12	13.12
93	Puglisi Sebastiano	7.075	6	13.075
94	Saccone Saverio Enrico	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Barbieri Vittorio
2. Martucci Donato
3. Tinelli Lando
4. Breccia Gastone
5. Curri Raimondo (antemar.)
6. Acomanni Renzo
7. Lavorato Domenico
8. Arborio Mella di Sant'Elia Alessandro
9. Orlando Decimo
10. Di Gennaro Guido
11. Tulli Raimondo (ex combattente A.O.I.).
12. Buoncristiano Giuseppe
13. Fumarola Angelo Antonio
14. Sighicelli Giovanni
15. Franco Francesco
16. Bevilacqua Pasquale
17. Bersani Giovanni
18. Masci Luigi

19. Del Gaudio Vincenzo
20. Casano Giuseppe
21. Tavano Marcello
22. Bacchella Adriangelo
23. Brancaccio Vincenzo
24. De Longis Marcellino
25. Gaeta Bruno
26. D'Elia Giuseppe
27. Oliva Antonio
28. Viasi Dino
29. Pica Domenico
30. Tosti Angelo
31. Cima Renato
32. De Simone Giovan Vito
33. Ragnisco Achille
34. Fici Vito
35. Barelli Nello
36. Lazzàra Vito
37. Argenziano Pasquale
38. Lucchesi Gaspare
39. Fornari Pietro
40. Carbone Eugenio
41. Picone Nicola
42. Ventresca Sebastiano
43. Fasanelli Leonida
44. D'Amore Giuseppe
45. Lanza Bucceri Francesco
46. D'Ermo Mario (antemarc.)
47. Randone Francesco (ex comb. A.O.I.)
48. Rodriguez Raimondo
49. Gaetani Di Laurenzana Raffaele
50. Maulucci Gaetano

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. De Gregorio Domenico
2. Virgilio Dante
3. Biagini Agostino
4. Gorini Bruno
5. Cavazzutti Carlo
6. Fazio Francesco
7. Ferrante Oscar
8. Grilli Vittorio
9. Cosentino Dante
10. Buscemi Francesco
11. Pandolfo Michele
12. Perazzo Gianni Maria
13. De Arcangelis Donato
14. Monetti Gabriele
15. Valenti Antonio
16. Bianchini Nicola
17. Saquella Mario
18. Nielfi Antonino
19. Serra Paolo
20. Tristano Giuseppe
21. Giambelluca Giuseppe
22. Rametta Filippo
23. Martinez Salvatore
24. Marcolongo Giuseppe
25. Saraceni Guido
26. Tullio Pietro
27. Maioli Marcello
28. Di Salvo Raffaele
29. Cavacini Bruto
30. Costa Mario
31. Iuffa Giovanni
32. Niutta Ilario
33. Agonia Giuseppe
34. Scardaccione Enzo
35. D'Ambrosio Aldo
36. Ruggiero Luigi
37. Pennacchia Venturino
38. Sorrenti Luigi
39. Giuliano Tito Manlio
40. Lupini Michele
41. Sensi Enrico
42. Spampinato Mario
43. Puglisi Sebastiano
44. Saccone Saverio Enrico

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: PAVOLINI

(2940)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1939-XVII, n. 37839, col primo dei quali venne approvata la graduatoria dei concorrenti ai quattro posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e col secondo designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Visto il successivo decreto in data 18 gennaio 1940-XVIII, n. 3441, col quale il dott. Vercellio Filippo, 8° nella graduatoria di merito, venne dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba in sostituzione del dott. Rho Giovanni rinunciatario a tale posto;

Considerato che il dott. Blasich Riccardo, 3° classificato, ha rinunciato alla condotta veterinaria consorziale La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchero della quale era stato dichiarato vincitore col secondo dei due decreti in data 12 settembre 1939-XVII, n. 37839;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, la condotta veterinaria La Morra-Verduno-Barolo-Novello Manchiero doveva essere assegnata ad altro concorrente che segue il dott. Blasich in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza da esso indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che i dottori Rho Giovanni, Macchi Giovanni e Rolla Cromazio, rispettivamente 4°, 6° e 7° in graduatoria, interpellati nei modi prescritti, se intendevano accettare la condotta predetta fecero pervenire esplicite dichiarazioni di rinuncia;

Ritenuto che il dott. Giordano Oreste, 5° classificato, allo stato degli atti, non aveva diritto al conferimento del posto di cui trattasi non avendo egli elencato nella sua domanda di concorso, il posto medesimo;

Ritenuto che il dott. Vercellio Filippo, 8° in graduatoria, e con decreto prefettizio 18 gennaio 1940-XVIII, n. 3341, dichiarato vincitore della condotta veterinaria Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba, regolarmente interpellato, comunicò di optare per la condotta veterinaria La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchiero da lui indicata in ordine preferenziale precedentemente a quella già assegnatagli ed alla quale, di conseguenza, rinunciò;

Ritenuto che per i motivi contenuti nel precedente comma il dott. Guanzetti Angelo, 9° classificato, aveva acquistato il diritto di subentrare al dott. Vercellio nel posto di titolare della condotta veterinaria consorziale Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba;

Visto il proprio decreto n. 14258, in data 13 marzo u. s., col quale il dott. Vercellio Filippo veniva dichiarato vincitore della condotta veterinaria, consorziale La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchiero ed il dott. Guanzetti Angelo vincitore della condotta veterinaria consorziale Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba;

Considerato che mentre il dott. Guanzetti Angelo ha fatto pervenire entro il prescritto termine, al presidente della Rappresentanza del consorzio veterinario Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba la propria accettazione al detto posto, il dott. Vercellio Filippo ha invece rinunciato alla condotta veterinaria consorziale La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchiero;

Considerato che i dottori Cormegna Ercole ed Andolfi Giulio che seguono in graduatoria il dott. Guanzetti Angelo interpellati dalla Prefettura hanno dichiarato di rinunciare al posto di veterinario del Consorzio La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchiero, mentre il dott. Meda Ercole, classificato 12° in graduatoria, subito dopo il dott. Andolfi Giulio, ha dichiarato di accettare il posto suddetto;

Ritenuto che per i motivi di cui al comma precedente il dottor Meda Ercole ha acquistato il diritto di subentrare al dott. Vercellio Filippo nel posto di titolare della condotta veterinaria consorziale La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchiero;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla designazione del nuovo vincitore della condotta, anzi cennata, rimasta vacante, in sostituzione del candidato rinunziatario a detto posto;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Meda Ercole che ha conseguito l'idoneità nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1937-XVI, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di La Morra-Verduno-Barolo-Novello Monchiero.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il presidente della Rappresentanza del consorzio veterinario sopra indicato, scaduto il prescritto termine di pubblicazione, provvederà alla nomina del sanitario vincitore del posto.

Cuneo, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2589)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria dei concorsi a posti di dirigenti sanitari dei dispensari antivenerei della provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 2415 del 19 gennaio u. s., relativo al concorso, per titoli ed esami, per 5 posti di dirigente, 4 posti di aiuto o vice dirigente e 5 posti di assistente a Milano, un posto di dirigente a Lodi ed un posto di dirigente a Sesto S. Giovanni, nei rispettivi dispensari antivenerei;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formata dalla Commissione stessa;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione dei posti cui ciascuno di essi ha concorso;
Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, che contiene le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerei municipali;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei concorrenti risultati idonei con concorso sopraindicato:

Graduatoria generale

1. Barbaglia Vittorio	punti	77,155	su 100
2. Armuzzi Giuseppe	»	75,823	»
3. Peracchia Luigi	»	74.571	»
4. Zanolli Mario	»	73.322	»
5. Bertanzi Roberto	»	73.320	»
6. Fraccari Bruno	»	69.160	»
7. Rosti Francesco	»	69.157	»
8. De Vecchi Guido	»	68,320	»
9. Bolasco Gian Franco	»	66.658	»
10. Tombesi Vittorio	»	64.159	»
11. Mantovani Costantino	»	63.656	»
12. Corbellini Mario	»	62.493	»
13. Sapienza Salvatore	»	61.994	»
14. Blasi Antonio Costantino	»	60.823	»
15. Pavia Alberto Napoleone	»	58.662	»
16. Meneghelli Pier Luigi	»	56.662	»
17. Montanari Vittorio	»	51.996	»
18. Merelli Giovanni	»	49.996	»
19. Mastandrea Berardo	»	49.994	»
20. Manzoni Antonio	»	46.662	»
21. Nano Orfeo	»	44.163	»
22. Cirinà Antonio	»	43.330	»

Graduatoria per i 5 posti di dirigente a Milano

1. Barbaglia Vittorio
2. Armuzzi Giuseppe
3. Peracchia Luigi
4. Zanolli Mario
5. Bertanzi Roberto
6. Fraccari Bruno
7. De Vecchi Guido
8. Bolasco Gian Franco
9. Mantovani Costantino
10. Sapienza Salvatore
11. Blasi Antonio Costantino
12. Pavia Alberto Napoleone
13. Mastandrea Berardo

Graduatoria per i 4 posti di aiuto o vice dirigente a Milano

1. Fraccari Bruno
2. Rosti Francesco
3. Bolasco Gian Franco
4. Tombesi Vittorio
5. Sapienza Salvatore
6. Pavia Alberto Napoleone
7. Mastandrea Berardo
8. Manzoni Antonio
9. Cirinà Antonio

Graduatoria per i 5 posti di assistente a Milano

1. Fraccari Bruno
2. Rosti Francesco
3. Bolasco Gian Franco
4. Tombesi Vittorio
5. Sapienza Salvatore
6. Pavia Alberto Napoleone
7. Meneghelli Pier Luigi
8. Montanari Vittorio
9. Merelli Giovanni
10. Manzoni Antonio
11. Nano Orfeo
12. Cirinà Antonio

Graduatoria per il posto di dirigente a Lodi

1. Peracchia Luigi
2. Corbellini Mario
3. Mastandrea Berardo

Graduatoria per il posto di dirigente a Sesto S. Giovanni

1. Peracchia Luigi
2. Mastandrea Berardo

I podestà di Milano, Lodi e Sesto S. Giovanni, ognuno per la parte che li riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Milano, addì 4 luglio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: SECHI

(2734)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1938-XVII, n. 1575, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1938;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso costituito con decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 febbraio 1940, n. 30;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetriche condotte vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1938, formulata come segue:

1. Brustia Bernardina
2. Specogna Angela
3. Zardoni Rina
4. Comoglio Domenica
5. Bossi Maria
6. Sereni Adele
7. Venegoni Luigia
8. Gavinelli Bruna
9. Greco Silvia
10. Borsotti Pierina
11. Marchetti Margherita
12. Romano Pierina
13. Lacchini Iolanda
14. Barattini Rosa
15. Manassa Rosina
16. Varalli Pierina
17. Zucca Maria Ines
18. Ubezio Cleonice Andreina
19. Fornara Bernardina
20. De Gasparis Carolina
21. Vallenzasca Elisa
22. Campagnani Teodora
23. Tacca Innocenza
24. Scagliotti Marta
25. Nicolotti Quirina
26. Carrino Giovanna
27. Baccaglioni Maria
28. Dono Noemi
29. Aghina Maria

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura, ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: CAMPANELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1938-XVII, n. 1575, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1938;
Visto il proprio decreto in data odierna pari numero, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1940, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 febbraio 1940, n. 30;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Brustia Bernardina di Giuseppe - Comune di Verbania (Intra, 1ª condotta);
2) Specogna Angela di Antonio - Comune di Oleggio;
3) Zardoni Rina fu Ercole - Comune di Cesara;
4) Comoglio Domenica in Leonardi - Comune di Novara (condotta frazione Olengo);
5) Bossi Maria fu Michele - Comune di Tornaco;
6) Sereni Adele in Modica - Comune di Premeno;
7) Venegoni Luigia di Alessandro - Comune di Quarna (residenza nella frazione Quarna Sotto).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura, ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: CAMPANELLI

(2731)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.